




## COMUNE DI NAPOLI

VIII Direzione Centrale

Sviluppo commerciale, artigianale e turistico

Progetto Tempi e Orari della Città



prot. n. 25 del 08/06/2010

### ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto:** Provvedimenti urgenti concernenti gli orari per gli esercizi di vendita e somministrazione di bevande e alimenti e per la tutela della quiete pubblica riguardanti i locali di intrattenimento e notturni

Premesso che nel territorio comunale è presente un consistente numero di pubblici esercizi, di attività di vendita e somministrazione di bevande e/o di prodotti alimentari, svolte da esercizi commerciali ed artigianali, da entità associative, quale ne sia la natura giuridica, nonché un significativo numero di locali notturni e di intrattenimento, attività che comportano un notevole afflusso di avventori, soprattutto nei luoghi di aggregazione sociale ed in occasione delle iniziative culturali e di spettacolo programmate in città per il tempo libero;

Ritenuto che è necessaria una disciplina degli orari di chiusura dei relativi esercizi che, attraverso la determinazione di limiti massimi di orario, sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e favorisca la distribuzione sul territorio dei flussi di utenza, evitando eccessive concentrazioni in determinate zone;

Ritenuto, inoltre, che occorre, da un canto, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero nonché le iniziative economiche di settore, dall'altro, garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;

Considerato che, essendo quello di Napoli un comune anche ad economia turistica, è necessario assicurare, maggiormente negli spazi pubblici in cui risulta più intensa l'aggregazione sociale (cioè in prossimità dei suddetti locali), l'igiene e la raccolta di rifiuti prodottisi a seguito dell'esercizio delle attività e sino al termine di esse;

Considerato che, svolgendosi le suddette attività anche e prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi degli utenti, degli esercenti e dei residenti nelle aree urbane ove i locali o gli esercizi sono ubicati, non solo determinando gli orari massimi di chiusura, ma pure facendo osservare puntualmente la disciplina vigente in tema di impatto acustico, nonché stimolando l'attenzione dei gestori anche sull'andamento di afflusso dell'utenza, sulle attese negli spazi adiacenti i locali e sull'uscita dagli stessi;

Ritenuto che queste prescrizioni debbono essere accompagnate da misure idonee ad assicurarne l'osservanza, sino alla sospensione dell'attività e alla revoca di concessione, allorché i comportamenti illegittimi siano realizzati su suolo o spazi pubblici;

Rilevato che la materia è già stata affrontata, per l'anno 2009, con l'Ordinanza Sindacale n. 599 del 01/06/09, - opportunamente integrata dalla successiva Ordinanza Sindacale n. 799 del 20/07/09 - che ha avuto efficacia, in via sperimentale, fino al 31/10/09;

Considerato che, a seguito del riscontro positivo fornito dall'impianto di cui alle Ordinanze Sindacali sopraindicate, come peraltro confermato espressamente dalla Confesercenti e dalla Confcommercio di Napoli, si è ritenuto, per l'anno 2010, di riproporre, con Ordinanza Sindacale n. 400 del 12/03/10, valida fino al 30/04/2010, e con successiva Ordinanza Sindacale n. 764 del 30/04/2010, valida fino al 06/06/2010, la disciplina già fissata con i precedenti provvedimenti;

Sentite in proposito le organizzazioni locali delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori, nonché numerosi rappresentanti dei comitati dei cittadini;

Rilevato che è emersa l'opportunità di estendere di un'ora l'orario massimo di chiusura dei locali in alcuni specifici periodi dell'anno, legati alla stagione estiva, alle festività nazionali e locali e ad eventi cittadini a particolare rilevanza turistica;

Considerato che numerosi esercenti, in attuazione delle predette Ordinanze Sindacali, hanno aderito con favore alle disposizioni relative all'igiene e alla tutela della quiete pubblica nell'interesse della vivibilità urbana; che, inoltre - in assenza di una legge della Regione Campania che armonizzi la materia degli orari sul territorio regionale - limitazioni di apertura potrebbero determinare anomale trasmissioni dell'utenza su aree estranee al territorio cittadino con innegabili ripercussioni sull'economia locale in un periodo di crisi economica come quello attuale;

Ritenuto che, per l'urgenza, sia necessario in ogni caso adottare un provvedimento che disciplini in via temporanea e sperimentale gli orari di chiusura degli esercizi;



Tenuto conto che, date le condizioni climatiche della città, la vigenza dell'ora legale, nonché in considerazione delle vacanze estive, i mesi che vanno da giugno a ottobre rappresentano non solo un momento di intenso richiamo turistico, ma anche un periodo in cui si allungano mediamente i tempi di vita sociale dei cittadini e dei visitatori, interessando in particolare le ore notturne;

Considerato che Napoli, dal 4 al 27 giugno 2010 ospiterà la prestigiosa manifestazione "*Napoli Teatro Festival Italia*", con numerosi spettacoli in tutta la città e che attirerà un gran numero di visitatori durante tutto il mese;

Considerato che Napoli, il 26 giugno 2010, sarà sede della Manifestazione Nazionale "*NapoliPride 2010 – Alla Luce del Sole*", iniziativa che rappresenterà un forte attrattore per il turismo, e che, in occasione di questo evento, in tutto il mese di giugno, si terranno numerose iniziative culturali e sociali sul tema dell'omosessualità, che richiameranno in città migliaia di persone da tutta Italia; che inoltre nel mese di settembre si terrà a Napoli la tradizionale festività della "*Piedigrotta*", altro momento di grande richiamo turistico e di partecipazione cittadina alle collegate manifestazioni religiose, culturali e sociali che sono organizzate dall'Amministrazione in questa occasione;

Considerato che lunedì 1° novembre è festa nazionale, e che dunque si configura la possibilità di un weekend lungo che rappresenta un'ulteriore occasione di richiamo turistico in città;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra specificato, consentire agli operatori la facoltà di usufruire di orari di esercizio più ampi allo scopo di adeguare l'offerta alla vocazione turistica della città nel periodo che va dal 10 giugno 2010 al 1 novembre 2010;

Ritenuto che, per il periodo che va dal 2 novembre 2010 al 28 marzo 2011, in considerazione dell'entrata in vigore dell'ora solare, sia opportuno sperimentare orari di esercizio che si adattino alla stagione invernale e alla relativa naturale contrazione, rispetto alla stagione estiva, dei tempi di vita sociale notturna, salvo l'adozione di speciali provvedimenti che tengano conto di particolari manifestazioni turistiche, culturali, sociali, nonché delle festività nazionali;

Considerato, infine, che in particolari zone o via cittadine sussistono specifiche problematiche attinenti all'esigua ampiezza delle strade, alla eccessiva vicinanza o addirittura contiguità di esercizi nell'ambito di quartieri residenziali ad elevata densità abitativa, con iperaffollamento di avventori ed eccessivo traffico veicolare in transito e in sosta, per cui è necessaria una particolare disciplina, circoscritta a determinati periodi dell'anno, da disporsi con separate Ordinanze Sindacali;



## DISPONE

### 1. Orari

1.a Per il periodo dal 10/06/2010 al 01/11/2010, per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la chiusura, per tutti i giorni della settimana, non oltre le ore 03:00 per i locali che svolgono attività all'interno, e non oltre le ore 02:00 per l'attività svolta all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato e quella tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi, è consentita la chiusura dell'attività svolta all'esterno non oltre le ore 03:00. Per il periodo dal 02/11/2010 al 28/03/2011, per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la chiusura, per tutti i giorni della settimana, non oltre le ore 03:00 per i locali che svolgono attività all'interno, e non oltre le ore 01:00 per l'attività svolta all'esterno. La notte tra il venerdì e il sabato e quella tra il sabato e la domenica, nonché la notte tra i giorni prefestivi e festivi, è consentita la chiusura dell'attività svolta all'esterno non oltre le ore 02:00. Gli stessi limiti di orario si applicano a qualunque altra attività associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari ai sensi del D.Lgs 114/98. Ogni violazione di tali limiti di orario è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.500,00 (millecinquecento).

1.b Per il periodo dal 10/06/2010 al 01/11/2010, per le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, per le quali non è prevista la somministrazione all'interno del locale o in aree di pertinenza dell'esercizio stesso, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, take-away, cornetterie, pizzerie a taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva, è consentita la chiusura dei relativi esercizi non oltre le ore 02:00 di tutti i giorni della settimana, e non oltre le ore 03:00 della notte tra il venerdì e il sabato, e di quella tra il sabato e la domenica, nonché della notte tra i giorni prefestivi e festivi. Per il periodo dal 02/11/2010 al 28/03/2011, per le attività commerciali e artigianali di cui al presente punto è consentita la chiusura dei relativi esercizi non oltre le ore 01:00 di tutti i giorni della settimana, e non oltre le ore 02:00 della notte tra il venerdì e il sabato, e di quella tra il sabato e la domenica, nonché della notte tra i giorni prefestivi e festivi. Ogni violazione di tali limiti di orario è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.500,00 (millecinquecento).

1.c L'orario di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, diversi da quelli di cui al paragrafo 1.b, è stabilito dalle ore 7:00 alle ore 22:00 senza superare le tredici ore giornaliere, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998.

1.d Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di cui al punto 1.b di fissare gli orari di apertura e di chiusura del proprio esercizio e la giornata di riposo nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, dandone comunicazione all'utenza mediante l'esposizione di appositi cartelli, e al competente Servizio Commercio al Dettaglio del Comune mediante specifica comunicazione per il successivo inoltro agli organi di controllo.

1.e In tutti gli esercizi ove si vendono e/o si somministrano bevande, quale che sia il titolo di esercizio dell'attività, è vietata, dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo. Tale divieto non si applica se sia effettuato servizio di vendita al domicilio del consumatore. La violazione di tale divieto comporta la sanzione della chiusura dell'esercizio per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi. Il limite di orario per la vendita di bibite in vetro ed in metallo (ore 23:00) si intende riferito unicamente alla vendita per asporto e non alla somministrazione all'esterno. Pertanto, sarà possibile servire bevande in bottiglia ed in lattina anche ai tavolini esterni, così come sarà possibile servire da bere in bicchieri di vetro, fino alla chiusura delle attività.

1.f Per orario di chiusura si intende l'orario di conclusione dell'attività di vendita e/o di somministrazione, ossia l'orario dell'ultimo scontrino emesso. Pertanto, successivamente all'orario di chiusura, è consentito ai clienti di terminare le consumazioni già pagate, per un periodo non superiore a mezz'ora, mentre si avvieranno, parallelamente, le attività di pulizia e di chiusura dei locali ed il personale dovrà avvisare la clientela che l'esercizio sta per chiudere.

1.g Gli orari stabiliti nella presente Ordinanza, sia quelli di chiusura dei locali che quelli di somministrazione (licenze di tipo C) non riguardano le discoteche ed in generale le attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, per le quali si rinvia alle singole autorizzazioni.

1.h Gli esercizi commerciali in possesso di autorizzazione H24 non sono oggetto delle disposizioni della presente Ordinanza.

## **2. Norme igieniche**

Tutti i soggetti di cui alla presente ordinanza sono tenuti alla corretta igiene e pulizia del locale per l'intera durata di apertura del locale stesso, e sono tenuti a garantire, sino alla chiusura, anche negli spazi pubblici antistanti gli esercizi, l'igiene e la raccolta dei rifiuti prodottisi in conseguenza dell'esercizio dell'attività. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione della chiusura dell'esercizio per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi.

### **3. Tutela della quiete pubblica**

3.a I titolari di tutti gli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare di cui al punto 1.b, i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione, inclusi i bar e i ristoranti, di cui al punto 1.a, i titolari dei locali di intrattenimento e notturni, i titolari degli esercizi all'aperto, i responsabili di qualunque altra entità associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari, devono osservare le disposizioni previste dalla Legge N. 447 del 26 ottobre 1995 e quelle contenute nella normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 204 del 21 dicembre 2001. Tali disposizioni si applicano a chiunque installa apparecchiature o dispositivi di qualsiasi tipo idonei a generare inquinamento acustico. Come disposto dall'art. 8 della legge 447 del 26 ottobre 1995 e all'art. 7 del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, le domande per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui sopra devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, e i relativi progetti devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico. Chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva della relazione di impatto acustico, ovvero non sia in possesso del nulla osta di impatto acustico, è sottoposto ad una sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento) e, in caso di recidiva, di € 5.000,00 (cinquemila). Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione definiti dalla legge 447 del 26 ottobre 1995 e assegnati dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.500,00 (millecinquecento) e, in caso di recidiva, di € 5.000,00 (cinquemila).

3.b Salvo quanto previsto dall'art. 659 del codice penale, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o di somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, i soggetti di cui al paragrafo 3.a devono vigilare affinché gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; essi sono inoltre obbligati a vigilare, anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, che all'entrata nei locali o all'uscita, nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengano comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche ovvero che determinino, per l'uso e la sosta di auto e motoveicoli, notevoli alterazioni della circolazione stradale.

### **4. Operatività delle sanzioni**

Le sanzioni previste nei punti 1.a, 1.b, 1.e e 3.a sono comminate dal Dirigente del Servizio competente su rapporto della Polizia locale o di altri organi di polizia dello Stato. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di cinque giorni dalla contestazione della infrazione o dalla notifica della stessa, salva la competenza dell'autorità giudiziaria.



Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per l'igiene pubblica ovvero causa notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento sindacale, l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni. Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, il Sindaco può revocare la concessione.

#### **5. Riserva di adozione di ulteriori provvedimenti riguardanti la zonizzazione**

Si fa espressa riserva di adottare, per particolari zone o vie cittadine che presentano peculiari criticità incidenti sulla vivibilità dell'area e sulla quiete pubblica, specifici provvedimenti con differenziata disciplina degli orari.

#### **6. Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 10/06/2010 ed estende i propri effetti fino al 28/03/2011.

Essa è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e negli Albi previsti presso tutte le Municipalità ed è inserita nel sito del Comune di Napoli; è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 del D.L. N.92 del 23 maggio 2008, convertito in legge N. 125 del 24 luglio 2008.

Resta ferma la vigenza delle disposizioni già contenute in norme primarie, come quelle di cui alla Legge N. 447 del 26 ottobre 1995 e al codice della strada, ovvero contenute in regolamentazioni comunali già operative, come la normativa di attuazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Napoli, approvato con delibera del Consiglio comunale N.204 del 21 dicembre 2001.

COMUNE DI NAPOLI

Segreteria generale

Servizio Segreteria della Giunta Comunale

Il presente atto, composto da 7 pagine progressivamente numerate, è copia conforme all'originale della Ordinanza Sindacale n. 1017 del 8/6/2010

8 GIU. 2010

IL DIRIGENTE  
Dr. LORENZO DI DIO

IL SINDACO

On. Rosa Jervolino Russo

R. Jervolino Russo

